



|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 19/01/2016 |
|            | Protocollo | P 793/2016 |

*B.C.O.*



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO  
della GIUSTIZIA  
ROMA

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale  
e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti  
delle Corti di Appello di  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso  
le Corti di Appello di  
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti  
dei Tribunali di  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 1/VA/2015**

**Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio,

Vista la circolare P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni e integrazioni, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei Giudici onorari di Tribunale;

o s s e r v a.



Le modifiche alla circolare che disciplina le modalità di nomina e lo stato professionale dei giudici onorari di tribunale intendono contribuire ad un lavoro di razionalizzazione della normativa relativa a questa importante figura di magistrato onorario, che tratta circa un terzo dei dibattimenti monocratici in Tribunale e delle udienze civili, avendo la titolarità di ruoli propri ed emettendo un numero elevato di provvedimenti che contribuiscono sensibilmente all'innalzamento della produttività. I giudici onorari di tribunale, inoltre, integrano il collegio nei casi di necessità fornendo un apporto spesso indispensabile per la trattazione effettiva dei processi collegiali.

In attesa di una riforma organica della magistratura onoraria, la presente delibera, unitamente a quelle di modifica delle figure del vice procuratore onorario e del giudice di pace ed alla recente disciplina della figura dei giudici ausiliari di appello, si inseriscono in un percorso volto a rendere omogeneo – per quanto possibile – lo *status* delle varie funzioni giudiziarie onorarie, in vista della realizzazione per legge di un vero e proprio statuto della magistratura onoraria conforme all'art. 106 della Costituzione.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla formazione, attraverso l'aggiornamento delle disposizioni che prevedevano l'attribuzione di tale attività al Consiglio superiore della magistratura, nel senso di riconoscere il ruolo della Scuola superiore della magistratura e delle strutture di formazione distrettuale onoraria, prevedendo la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati in sede centrale o distrettuale almeno una volta all'anno.

Il complessivo percorso professionale di chi svolge, in molti casi da oltre venti anni le funzioni di magistrato onorario di tribunale trova, pertanto, una particolare valorizzazione nell'avvicinamento allo stato del magistrato ordinario quanto ai doveri, nell'ambito della compatibilità con le peculiari caratteristiche della funzione di magistrato onorario di tribunale, attraverso la valorizzazione dell'esigenza di indipendenza; allo stato, in assenza di normativa primaria, non si è ritenuto di operare un richiamo alle fattispecie disciplinari tipiche previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

La persistenza di proroghe legislative da quasi tredici anni nei confronti dei giudici onorari di tribunale, che in mancanza avrebbero cessato il loro incarico, ha determinato l'assenza per lungo periodo di qualsiasi sindacato sulle capacità professionali dei giudici onorari di tribunale. All'esito di un opportuno periodo transitorio, si è dunque pensato, in caso di perdurare del sistema delle proroghe legali, ad un sistema di verifica della idoneità da effettuarsi ogni triennio. Il prevedibile, ma graduale, futuro aggravio di lavoro dei Consigli giudiziari è stato razionalizzato prevedendo la formulazione di schede con giudizi sintetici che consentano una chiara valutazione delle capacità professionali del magistrato onorario, senza aumentare gli oneri motivazionali dei Consigli stessi.

A fronte della maggiore penetranza dei doveri, sono state disciplinate in modo più puntuale talune fattispecie relative alle incompatibilità, ai doveri di astensione e agli aspetti ordinamentali che incidono sul rapporto di servizio onorario, con una maggiore tutela dei casi di assenza per maternità o malattia e una più chiara individuazione delle modalità di svolgimento delle funzioni anche sotto il profilo del diritto alla percezione delle indennità previste per legge. A seguito dell'emanazione della legge n. 162/2014, che ha introdotto l'istituto della mediazione assistita, si è ritenuto di disporre l'acquisizione della dichiarazione dell'aspirante di non esercitare attività di mediazione assistita nel circondario del Tribunale ove vengono svolte le funzioni o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale.

La disciplina delle attività da svolgere all'interno dell'ufficio del processo, ove attuato, consentirà di avvalersi della professionalità dei giudici onorari. A tal fine viene esplicitata l'applicabilità dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 al fine di incentivare la partecipazione dei giudici onorari a tali strutture posto che, in assenza di



|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 19/01/2016 |
|            | Protocollo | P 793/2016 |

qualunque compenso, difficilmente verrebbe data la disponibilità ad affrontare i compiti onerosi che derivano dalla partecipazione all'ufficio del processo.

La presenza in servizio di un numero di magistrati onorari complessivamente superiore a quello dei magistrati ordinari e l'assoluta assimilabilità, sia con riferimento alle funzioni svolte che con riferimento all'immagine agli occhi del cittadino, delle loro attività con quelle dei magistrati ordinari ha reso necessario pervenire ad una disciplina più stringente della figura del giudice onorario di tribunale sotto il profilo professionale, deontologico e formativo. Nel contempo è evidente la valorizzazione dell'attività del giudice onorario di tribunale sotto il profilo dell'auto-organizzazione del proprio lavoro, sia pure nell'ambito delle disposizioni di servizio, attraverso la sburocratizzazione delle modalità di svolgimento delle attività e la possibilità di accedere ad istituti che ne rendono meno precario il servizio, in modo da valorizzare le esperienze maturate pur nella problematicità del sistema delle proroghe *ex lege*, in via di superamento da parte dello stesso legislatore, nei cui confronti il Consiglio superiore della magistratura vuole assumere un ruolo di leale collaborazione attraverso la disciplina che si approva anche con la finalità di promuovere aspetti della riforma che rendano effettiva l'applicazione dell'art. 106 della Costituzione.

Appare dunque opportuno emanare una nuova circolare che provveda a razionalizzare la materia, disciplinando meglio le procedure per le future nomine e conferme dei giudici onorari di tribunale ed arricchisca quella vigente con alcune integrazioni in parte suggerite dall'esperienza maturata nel corso degli anni ed in parte rese necessarie dalle ulteriori modifiche successivamente intervenute. Conseguentemente la circolare del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, deve intendersi sostituita dalla presente, fermo restando naturalmente che per le procedure in corso continuano a trovare applicazione le disposizioni della stessa.

Il Consiglio, pertanto

d e l i b e r a

di adottare la seguente nuova circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale:

*“Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale.*

Art. 1

*Disposizioni di carattere generale*

1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministero della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.

2. Il numero dei giudici onorari di tribunale presso ogni Tribunale non può essere superiore alle metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2

*Requisiti per la nomina*

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;



- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
- g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- h) abbia condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Per la nomina a giudice onorario di Tribunale del Tribunale ordinario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (artt. 8, secondo comma, e 20-ter D.P.R. n. 752/1976).

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d), che precede.

### Art. 3

#### *Domanda di partecipazione, modalità e termine per la presentazione*

1. La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo (Mod. N-Got) reperibile sul sito *Internet* del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudici onorari di tribunale", unitamente ai moduli "Mod. N-Got.1", "Mod. N-Got.2" e "Mod. N-Got.3" reperibili sul medesimo sito *Internet* del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", debitamente compilati e sottoscritti, unitamente alla fotocopia di un documento di identità nonché alla documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 4 e ad eventuale ulteriore documentazione, entro e non oltre il termine di quaranta (40) giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla *GazzettaUfficiale* della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare di avvio della procedura concorsuale di selezione per la nomina dei giudici onorari di tribunale.

2. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda, e della documentazione da allegare ed inviare unitamente alla domanda stessa, saranno meglio specificate nel suindicato decreto ministeriale recante il bando relativo alla procedura concorsuale di nomina dei giudici onorari di tribunale.

3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.

4. Le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.



5. Chi è iscritto all'albo degli Avvocati o dei Notai può presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per un solo altro distretto.

6. Nelle domande deve essere comunque complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi di Tribunale presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti rispetto a quelle consentite si ritengono come non effettuate.

7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

8. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

9. Ogni aspirante dovrà dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza, il voto di laurea e la data del conseguimento;
- h) il possesso della cittadinanza italiana;
- i) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- j) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- k) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- l) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;
- m) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- n) di non essere mai stato revocato o comunque rimosso ovvero non confermato per inidoneità nelle funzioni di magistrato onorario e di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle professioni di provenienza (in caso contrario dovrà allegare il provvedimento);
- o) di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dall'art. 42-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- p) di non versare in nessuna causa d'incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nonché di cui al successivo art. 7 della presente circolare;
- q) di non esercitare l'attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonché di negoziazione assistita, ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale.

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario di tribunale del Tribunale di Bolzano, inoltre:



r) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”;

s) di essere in possesso di certificazione attestante l'avvenuta dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino; l'Amministrazione si riserva di verificare il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi.

10. L'aspirante nella domanda deve indicare altresì i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli elencati all'art. 4.

11. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N-Got) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 4 *Titoli di preferenza*

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:

- a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
- b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 15780 di notaio;
- c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
- d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; gli aspiranti che svolgono tali funzioni non possono essere nominati giudici onorari di tribunale in un ufficio giudiziario compreso nel circondario di Tribunale in cui siano svolte le funzioni suddette;
- e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonché l'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto, 2013, n. 98.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

- a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del precedente comma 1, prevale la maggiore anzianità di servizio;
- b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del precedente comma 1 prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale;
- c) tra i laureati, in assenza di titoli di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevale il miglior voto di laurea;
- d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

4. I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero



iscrizione negli albi professionali) e di cessazione, ove già avvenuta, dell'esercizio delle relative attività e funzioni.

La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza, dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attività e funzioni non più in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

5. I titoli di preferenza conseguiti, dichiarati, documentati o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande nonché eventuali integrazioni o rettificazioni ai titoli stessi oltre il medesimo termine non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

## Art. 5

### *Presentazione dei documenti*

1. Alla domanda di nomina (Mod. N-Got), inviata secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 3, comma 1, dovranno essere allegati dall'interessato, a pena di inammissibilità della domanda stessa:

*a)* nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina a giudice onorario di tribunale sia dipendente pubblico o privato;

*b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nonché di cui al successivo art. 7 (Mod. N-Got.1);

*c)* dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici nonché a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N-Got.2);

*d)* dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare l'attività di mediazione – nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni – nonché di negoziazione assistita – ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, e si impegna, altresì, a non assumere i relativi incarichi nel corso del rapporto onorario (Mod. NG.3);

*e)* fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

2. Alla domanda di nomina dovranno altresì essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 4 dichiarati nella domanda stessa, pena l'esclusione dalla valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non documentati.

## Art. 6

### *Procedimento per la nomina*

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Consiglio giudiziario provvede tempestivamente ad acquisire d'ufficio:

*a)* certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;



|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| Csm | Roma       | 19/01/2016 |
|     | Protocollo | P 793/2016 |

B.CO.

- b) certificato penale;
- c) rapporto informativo del Prefetto;
- d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o del

Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.

2. Il Presidente della Corte di appello, una volta istruite le istanze di nomina, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande provvede a convocare il Consiglio giudiziario per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti giudici onorari di tribunale e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.

La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario entro i successivi sessanta giorni, comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all'art. 3, comma 1.

3. La predetta proposta di graduatoria verrà pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario, che ne dà notizia sul sito *Internet* della Corte di appello, nonché sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

4. Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione di cui al precedente comma 3, saranno valutate dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

5. Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

6. Il Consiglio superiore della magistratura procederà alla copertura dei posti vacanti iniziando dall'ufficio situato nella città sede della Corte d'appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.

7. Coperti i posti vacanti, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 14 della presente circolare.

8. La nomina a giudice onorario di tribunale deliberata dal Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza di ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario di tribunale che come vice procuratore onorario.

9. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello può richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione di una nuova procedura di selezione per la nomina dei giudici onorari di tribunale.

10. Eventuali istanze di nomina prodotte e comunque pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all'art. 3, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

11. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, dell'Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o in altre funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura ovvero siano state da esso revocate o comunque rimosse per inidoneità;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;





d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

12. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o la funzione di notaio i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine degli avvocati o notarile di appartenenza.

13. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari di tribunale, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello.

14. Ad avvenuta nomina, sarà cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

Tutte le comunicazioni tra gli Uffici giudiziari, i Consigli giudiziari ed il Consiglio superiore della magistratura possono essere effettuate anche solo con strumenti informatici e telematici se disponibili.

#### Art. 7

#### *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive e i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i titolari di imprese individuali o di cariche in società commerciali operanti nello stesso territorio in cui viene svolta la funzione onoraria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il giudice onorario di tribunale svolge le sue funzioni.

4. E' consentito l'esercizio della professione forense davanti agli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria competenti in relazione al circondario ove il giudice onorario di tribunale svolge le funzioni.



5. Per l'Ufficio ed il Tribunale di sorveglianza, il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale militare competenti in relazione al circondario ove il giudice onorario di tribunale svolge le funzioni, l'esercizio della professione forense è consentito limitatamente ai casi in cui non vi sia connessione con procedimenti in corso o definiti davanti ad uffici giudiziari ordinari in relazione al circondario ove il giudice onorario di tribunale svolge le funzioni.

6. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

7. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario.

Tuttavia, qualora emergano situazioni di pregiudizio per l'esercizio delle funzioni in condizioni di assoluta indipendenza e autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, si procede ai sensi dell'art. 14, comma 3, in relazione alla violazione dei doveri di cui all'art. 12.

8. Il giudice onorario di tribunale ha l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dalle specifiche previsioni processuali, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

A tale fine, oltre alla presenza di associazioni o società di professionisti forensi, vanno valutate anche le posizioni degli avvocati il cui recapito professionale coincide con quello del giudice onorario di tribunale che svolga la professione di avvocato.

Nelle ipotesi di mancata astensione nei casi di cui sopra il Presidente del Tribunale dà tempestivo avvio alla procedura di revoca di cui al successivo art. 15.

9. Le disposizioni di cui all'art. 19 dell'Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di tribunale secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

10. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 del testo unico delle leggi elettorali (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); stante l'inapplicabilità dell'aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi alle elezioni del Parlamento o dei Consigli regionali e degli enti locali hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di giudice onorario di tribunale.

## Art. 8

### *Tirocinio e formazione professionale*

1. Al fine di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti di Tribunale, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie.

I Consigli giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione distrettuale, individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Alla partecipazione a ciascuna giornata di tirocinio in udienza si applica l'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186. La durata della



partecipazione al tirocinio in udienza viene dichiarata dal giudice onorario di tribunale ed attestata dal magistrato affidatario.

3. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

4. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione distrettuale, provvede alla organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

5. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell'impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

6. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attività svolta dal giudice onorario di tribunale, il Presidente del Tribunale valuta se proporre al Consiglio giudiziario la rinnovazione del periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.

7. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-*sexies*, comma 2, lett. *c*), dell'Ordinamento giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente circolare.

8. La Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture per la formazione distrettuale dei magistrati onorari, provvede, in conformità alle linee guida indicate dal Consiglio Superiore della magistratura, alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici dei giudici onorari di tribunale, prevedendo l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

La partecipazione ai corsi, nell'ambito delle disponibilità, è obbligatoria almeno una volta all'anno per tutta la durata di esercizio delle funzioni. Della partecipazione ai corsi di formazione si tiene conto ai fini della conferma e della verifica di idoneità.

## Art. 9 Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti e la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura e dalla struttura di formazione decentrata.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (v. art. 10, comma 3), redatta sull'apposito modulo (Mod. C-Got, allegato) debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato, dovranno essere allegate:

*a*) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *g*) (Mod. C-Got.1, allegato);

*b*) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici (v. art. 7) (Mod. C-Got.2, allegato);



c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare l'attività di mediazione – nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni – nonché di negoziazione assistita – ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 – nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale, e si impegna, altresì, a non assumere i relativi incarichi nel corso del rapporto onorario (Mod. C-Got.3, allegato);

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità *ex art. 19* dell'Ordinamento giudiziario nonché di cui al precedente art. 7 (Mod. C-Got.1, allegato).

4. Il Presidente del Tribunale redigerà apposita relazione sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

5. Ai fini della conferma e delle eventuali successive verifiche di idoneità, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario di tribunale ha prestato la propria attività.

#### Art. 10

##### *Durata dell'incarico e procedimento per la conferma e per le verifiche di idoneità*

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C-Got, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti e la partecipazione ai corsi di formazione. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario, ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

7. Il Consiglio superiore della magistratura, se la domanda di conferma è stata presentata oltre il termine di scadenza dell'incarico per causa non imputabile all'interessato o per qualche giustificato motivo, delibera la rimessione in termini.

In ogni caso la rimessione in termini non è consentita se la domanda di conferma è proposta dal giudice onorario di tribunale decorsi sei mesi dalla scadenza del triennio di nomina, salva l'ipotesi in cui abbia proseguito nello svolgimento delle funzioni onorarie, da attestare a cura del capo dell'ufficio.

8. Al giudizio di idoneità per la conferma si perviene in caso di positivo accertamento della ricorrenza dei pre-requisiti, dei parametri e degli indicatori previsti dalla circolare consiliare in tema di valutazione della professionalità dei magistrati ordinari (deliberazione del 4 ottobre 2007, prot. n. 20691 dell'8 ottobre 2007, e successive modificazioni), in quanto compatibili.



9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in caso di proroga legislativa della durata degli incarichi oltre il periodo di conferma, i giudici onorari di tribunale vengono sottoposti a ulteriore verifica di idoneità ogni triennio secondo la procedura prevista dai commi precedenti.

In caso di esito negativo della verifica di idoneità, il Consiglio giudiziario propone la revoca del giudice onorario di tribunale al Consiglio superiore della magistratura che, all'esito dell'eventuale ulteriore istruttoria, adotta la deliberazione finale.

10. Per la redazione del rapporto e del parere il Presidente del Tribunale ed il Consiglio giudiziario si avvalgono, rispettivamente, delle schede allegate alla presente circolare.

Le proposte di conferma sono sempre espresse con l'indicazione dei soli giudizi sintetici di cui alle schede riportate agli allegati A e B della presente circolare.

Qualora vengano rilevate una o più criticità nei parametri di conferma o valutazione si procede ai giudizi motivati di cui alle schede riportate agli allegati A e B della presente circolare.

#### Art. 11

##### *Assegnazione ad altro ufficio o funzione*

1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi da 1 a 7.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 10, salvo eventuale proroga di legge.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

6. Il giudice onorario di tribunale che abbia ultimato il triennio dalla conferma, se prorogato per legge nel mandato, può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale presso una sede diversa da quella dove presta o prestava servizio.

L'eventuale nomina ha la durata del residuo periodo di proroga delle funzioni disposta per legge.

7. La nomina in diverso Tribunale comporta di diritto la decadenza dal precedente incarico di giudice onorario di tribunale.

#### Art. 12

##### *Doveri e diritti*

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti



|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 19/01/2016 |
|            | Protocollo | P 793/2016 |

B.CO.

per i magistrati ordinari, in quanto compatibili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, la durata delle udienze, pubbliche o in camera di consiglio, viene desunta dal verbale.

Alle attività di udienza eventualmente svolte mediante partecipazione all'ufficio del processo di cui all'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applica l'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186.

3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'art. 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dai giudici onorari di tribunale.

4. Il giudice onorario di tribunale ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Successivamente e fino al compimento dei sei anni di età del figlio si applicano alla madre giudice onorario di tribunale, ovvero al padre giudice onorario di tribunale vedovo o affidatario esclusivo della prole, le disposizioni in tema di organizzazione del lavoro giudiziario previste dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 160/96 del 10 aprile 1996, modificata con circolare n. P-98-05257 del 6 marzo 1998, in quanto compatibili.

5. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

### Art. 13

#### *Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale*

1. Il Presidente del Tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attività dei giudici onorari di tribunale e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del giudice onorario di tribunale, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma, di verifica di idoneità richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 15.



## Art. 14


### *Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio*

1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:
  - a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;
  - a-bis) in deroga a quanto previsto dalla lettera a), ai sensi dell'art. 18-bis del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, i giudici onorari di tribunale che tra il 21 agosto 2015 ed il 31 dicembre 2015 compiono settantadue anni di età cessano dall'incarico alla data del 31 dicembre 2015; i giudici onorari di tribunale che tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 compiono almeno settanta anni di età cessano dall'incarico alla data del 31 dicembre 2016;
  - b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
  - c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
  - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario;
  - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
  - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

## Art. 15

### *Procedura per la decadenza e la revoca*

1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), a-bis) e c) del comma 1 e delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario di tribunale appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari per la nomina, dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 14, comma 2, lett. c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 14, comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, propone, in ogni momento, al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario di tribunale.
3. Il Consiglio giudiziario dovrà formulare la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
5. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del giudice onorario di tribunale, il Presidente del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta



al Consiglio giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il giudice onorario di tribunale sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

La sospensione è revocata, anche d'ufficio, allorché la misura cautelare personale è revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Può essere revocata, previo parere del Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

7. Quando il giudice onorario di tribunale è sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Presidente del Tribunale può chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell'inizio del procedimento di revoca o decadenza.

Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio giudiziario che, convocato l'interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l'assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

La sospensione può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura, anche d'ufficio, previo parere del Consiglio giudiziario.

La sospensione cessa di avere efficacia, per il giudice onorario di tribunale sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, e, per il giudice onorario di tribunale sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell'archiviazione di detto procedimento.

8. Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio giudiziario, ove non ritenga di proporre l'archiviazione, notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari di tribunale, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

9. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori





|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 19/01/2016 |
|            | Protocollo | P 793/2016 |



documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richiada.

10. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

11. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richiada o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

12. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministero della giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

13. In caso di cessazione, decadenza o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l'ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.

\* \* \* \* \*

*Allegati alla circolare: n. 6.*

\* \* \* \* \*

Gli Uffici di segreteria delle Presidenze dei Tribunali cureranno affinché la circolare sia portata a conoscenza dei giudici onorari in servizio.

■ **SEGRETARIO GENERALE**  
(Paola Piraccini)

